Approvati con deliberazione n. 1751 del Consiglio Nazionale del 16 febbraio 2024
PCM – 0000642 – P – 05-03-2024

PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

1. Principio comunitario pag. 2
2. Principio di legalità pag. 3
3. Principio di separazione dei poteri pag. 4
4. Principio di democrazia interna a base collettiva pag. 6
5. Principio di democrazia interna a base personale pag. 8
6. Principio assembleare pag. 10
7. Principio dell'eleggibilità alle cariche federali pag. 13
8. Principio di decadenza degli organi federali pag. 17
9. Principio di territorialità pag. 18
10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive pag. 19
11. Principio di trasparenza pag. 20
12. Principio di libera prestazione delle attività sportive pag. 21
13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche pag. 22
14. Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità pag. 23
15. Principio di giustizia sportiva pag. 24
16. Principio di etica sportiva pag. 25
17. Procedura di Tesseramento, affiliazione e riaffiliazione pag. 26
18. Norma transitoria pag. 27

1. Principio comunitario

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono prevedere espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi CONI), quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA)
2. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione negli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

3. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione, in quanto compatibili, agli statuti delle Associazioni Benemerite.

4. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali aventi natura di Ente Pubblico continuano ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti di settore.

2. Principio di legalità

1. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate:

   a) devono recepire i principi enunciati negli artt. 5, comma 2 lett. b), 15 e 16 del D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche e integrazioni, senza prevedere alcuna limitazione al principio di democrazia interna, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle assemblee elettive;

   b) devono essere redatti conformemente alle norme contenute nello Statuto del CONI, con particolare riguardo agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 36 bis;

   c) devono indicare l'organismo internazionale (CIO, Federazione Internazionale) al quale aderiscono;

   d) devono espressamente prevedere l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA;

   e) devono prevedere, in caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico tra Federazioni e/o DSA, modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati. La Giunta del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.

2. Gli statuti delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. b) e lett. c), del D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche e integrazioni, devono uniformare i propri contenuti a quelli dello Statuto del CONI, con particolare riguardo all'art. 30 ed ai Principi Fondamentali emanati dal CONI stesso.

3. Principio di separazione dei poteri

1. Sono organi primari delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate:

   a) l'Assemblea;

   b) il Consiglio federale;

   c) il Presidente federale;

   d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate, in relazione alla complessità della propria organizzazione, possono prevedere organi ulteriori.

3. Gli Statuti devono prevedere:

   a) Almeno 4 riunioni all'anno del Consiglio federale. Il numero dei componenti del Consiglio federale, del quale possono far parte quali membri di diritto i Presidenti delle Leghe ove previsto, è fissato in dieci (in dodici per le Federazioni che hanno più di duemila società ed associazioni sportive affiliate ed in quattordici per le Federazioni che hanno più di tremila società ed associazioni sportive affiliate) più il Presidente e gli eventuali membri di diritto in ragione degli incarichi ricoperti nell'ambito delle rispettive Federazioni sportive internazionali. Con deliberazione dell'Assemblea le Federazioni possono stabilire un numero inferiore. È consentito un numero superiore, fino a un massimo di venti componenti, più il Presidente e gli eventuali membri di diritto in ragione degli incarichi ricoperti nell'ambito delle rispettive Federazioni sportive internazionali, per le Federazioni Sportive Nazionali con più di 7.000 società ed associazioni sportive affiliate. Le Federazioni non possono prevedere per gli Organi Territoriali un numero di componenti superiore a quello del Consiglio Federale.

   b) Le funzioni ed i poteri che competono al Presidente ed al Consiglio federale (ed agli altri eventuali organi) in conformità ai principi ed ai criteri di seguito indicati. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico – sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Il Consiglio federale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.

   c) Le funzioni esclusive dei suddetti organi previste dagli statuti non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti, anche nelle predette materie, adottati in casi di urgenza dal Presidente federale e/o dai Consigli di presidenza in luogo del Consiglio federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale.

4. Gli statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate pluridisciplinari possono prevedere la nomina o l'elezione di Consigli di settore, aventi funzioni consultive e tecnico-organizzative rispetto al Consiglio federale.

5. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere la costituzione di Consulte con la partecipazione dei Consiglieri federali e dei rappresentanti dell'organizzazione territoriale regionale, presiedute dal Presidente federale.

6. Gli statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale.

7. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non deve estendersi agli organi non connessi allo stesso sotto il profilo funzionale (in particolare organi di giustizia e Collegio dei revisori dei conti).

4. Principio di democrazia interna a base collettiva

4.1. Voto di base

1. Hanno diritto ad un voto i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le società professionistiche, ove esistenti, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata stabilita dai programmi federali. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta, dovranno stabilire i requisiti minimi di partecipazione per il riconoscimento del diritto di voto. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta da ogni FSN/DSA.

3. Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 6, comma 4.

4.2. Voti plurimi

1. In aggiunta al voto di base, alle associazioni e società possono essere attribuiti voti plurimi, diretti a differenziare le società che abbiano svolto l'attività agonistica stabilita nei calendari federali che, per importanza e risultati, sia qualitativamente superiore e sia determinata in base a classifiche e graduatorie di rilevanza nazionale.

2. Sono esclusi voti plurimi legati al numero dei tesserati, anche se agonisti, al solo numero delle gare organizzate, al possesso di attrezzature, di licenze, di patenti, ecc.

3. Il calcolo dei voti, da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, dovrà risultare ben definito e non dovrà dare luogo a maggioranze precostituite.

4. Ai fini Assembleari alle AS/SSD non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Ferma quanto precede, nessuna AS/SSD potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.
   Per le Federazioni con meno di 500 Società aventi diritto di voto, si applica, come unico limite, quello che consente a ciascuna AS/SSD di detenere al massimo 15 volte il voto di base.

5. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate dovranno prevedere dei correttivi all'assegnazione dei voti plurimi al fine di eliminare la possibilità di precostituire maggioranze assembleari.

6. Nel caso si adottino voti plurimi il *quorum* Assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero di voti.

7. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

5. Principio di democrazia interna a base personale

5.1. Attribuzione del diritto di voto ad atleti, e tecnici per l'elezione dei propri rappresentanti negli organi direttivi nazionali. Consiglieri federali di genere diverso.

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono garantire la presenza di atleti e tecnici nei Consigli federali, in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso. La ripartizione della percentuale suddetta deve essere in misura proporzionale alla rappresentanza di entrambe le categorie nell'ambito del Consiglio Nazionale del CONI.

2. In assenza della figura del tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.

3. Devono essere, altresì, assicurate forme di equa rappresentanza di atlete e di atleti.

4. Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività hanno diritto a voto nelle assemblee di categoria. In tale occasione e nell'ambito di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.

5. Gli statuti devono garantire la presenza di componenti di genere diverso nei Consigli federali o nei Consigli di settore di natura elettiva in funzione della struttura degli organi direttivi federali, in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. Ai fini del computo di cui al paragrafo precedente, sono esclusi i membri espressione dei settori professionistici che non regolamentino attività per entrambi i generi, ai sensi del successivo principio di cui al punto 13.3.

5.2. Elezione dei rappresentanti degli atleti nei consigli federali

I rappresentanti eletti da tutti gli atleti maggiorenni in attività, sia dilettanti sia professionisti, tesserati e in attività, tramite le società e le associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, eleggeranno i rispettivi consiglieri federali in quota atleti secondo le modalità fissate nello statuto.

5.3. Elezione dei rappresentanti dei tecnici nei consigli federali

I rappresentanti eletti da tutti i tecnici maggiorenni in attività, sia dilettanti che professionisti, tesserati e in attività, per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, eleggeranno i rispettivi consiglieri federali in quota tecnici secondo le modalità fissate nello statuto.

5.4. Elezione facoltativa dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei consigli federali

Gli ufficiali di gara maggiorenni eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale, ove previsto negli Statuti federali, secondo le modalità stabilite negli Statuti stessi ed in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione internazionale.

5.5. Attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici ed ufficiali di gara per l'elezione di organi direttivi diversi dal consiglio federale

Gli statuti stabiliscono criteri e modalità della partecipazione dei rappresentanti di tutti gli

atleti e tecnici maggiorenni in attività, sia dilettanti che professionisti, tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate ed, eventualmente, degli ufficiali di gara ove ne sia prevista la presenza nei Consigli federali, alle assemblee per l'elezione del Presidente federale e degli altri organi federali., e comunque senza incidere sulla partecipazione degli atleti e dei tecnici.

5.6. Espressione del voto

1. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici (e, ove previsti, degli ufficiali di gara) è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

2. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici e, ove previsti, degli ufficiali di gara, eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

6. Principio assembleare

6.1. Assemblea ordinaria elettiva

1. Entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi devono essere svolte le Assemblee ordinarie elettive delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate; le Federazioni che partecipano ai Giochi Olimpici Invernali provvedono alla convocazione ed allo svolgimento dell'Assemblea elettiva entro tre mesi dalla chiusura dei Giochi. Gli statuti devono prevedere che nel caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

2. Qualora l'Assemblea di primo grado comporti un'elevata partecipazione di affiliati e tesserati con conseguenti gravosi oneri finanziari e/o palesi difficoltà organizzative, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello Statuto del CONI, possono prevedere assemblee di secondo grado formate da delegati eletti a livello territoriale, ovvero, ove esistenti, da assemblee di settore o di Lega.

3. In tale ipotesi si deve provvedere all'elezione sia dei delegati all'Assemblea nazionale, sia degli eventuali supplenti. Il computo dell'anzianità di affiliazione deve fare riferimento alle assemblee ove vengono eletti i delegati medesimi.

4. Nelle sole Assemblee elettive, qualunque sia il sistema di voto prescelto (singolo o plurimo), gli statuti devono prevedere un *quorum* costitutivo in seconda convocazione tale, da garantire l'ampia partecipazione degli aventi diritto a voto e comunque non inferiore al 35% fatte salve le previsioni di cui al successivo principio fondamentale 7.2.

5. Le Federazioni adottano sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà delle FSN/DSA adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

6. Gli Statuti disciplinano le modalità di convocazione dell'Assemblea. In caso di Assemblea elettiva prescrivono che la convocazione sia comunicata ad affiliati e tesserati almeno sessanta giorni prima dello svolgimento. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti da ciascuna Federazione, la convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r nonché pubblicata sulla homepage del sito internet federale. Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

7. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

6.2. Assemblee straordinarie

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:

   a) dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale, se il sistema è quello del voto plurimo;

   b) dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto, se il sistema è quello del voto singolo;

   c) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio federale;

   d) dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto.

2. Per le sole Assemblee nazionali straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, gli statuti devono prevedere un *quorum* costitutivo in seconda convocazione non inferiore al 20%.

3. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate strutturate in settori o leghe, oltre alle ipotesi di cui alle lett. a), b), c), e d) del precedente punto 1, possono inoltre prevedere che, per la validità della richiesta, sia necessaria, una specifica istanza in tal senso da parte di un numero minimo di società appartenenti ad ognuno di detti settori o leghe.

6.3. Cause di esclusione dalla partecipazione assembleare

1. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.

2. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono espressamente indicare le sanzioni di squalifica o inibizione che escludono la partecipazione alle Assemblee.

6.4. Deleghe tra società ed associazioni

1. In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali di 1° grado, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o alla medesima Lega o Settore o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

   - 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
   - 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
   - 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
   - 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
   - 5, oltre le 1500 associazioni e società votanti.

   Nelle Assemblee di secondo livello non sono ammesse deleghe mentre è previsto il supplente.

2. I membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

3. Nelle Assemblee regionali o in quelle di primo livello sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

   - 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
   - 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
   - 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
   - 4, oltre le 500 associazioni e società votanti;
   - 5, oltre le 600 associazioni e società votanti.

4. I Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

5. Nelle Assemblee provinciali, in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.

6. I Presidenti dei Comitati provinciali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee provinciali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

7. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

   - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
   - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale della stessa.

8. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle previste al precedente principio fondamentale 4.1.3.

6.5. Commissione verifica poteri e Commissione scrutinio nelle assemblee

Nelle Assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri ed i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

6.6. Ulteriori riunioni assembleari

Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate non possono prevedere l'obbligatorietà periodica della convocazione o dello svolgimento di assemblee in casi ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dai presenti Principi Fondamentali.

7. Principio dell'eleggibilità alle cariche federali

7.1. Elettività delle cariche

1. Il Presidente, il Consiglio federale, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e fatti salvi gli eventuali membri di diritto, devono essere sempre eletti in seno all'Assemblea federale, nel rispetto delle singole componenti. Il Presidente Regionale e Provinciale, i Consigli Regionali e Provinciali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.

2. I requisiti relativi all'elettorato passivo dei componenti degli organi elettivi e di nomina devono corrispondere a quanto contemplato nel successivo art. 7.4.

3. Gli statuti federali non possono stabilire limiti o riserve di voti volte a limitare l'eleggibilità alla carica federale del candidato in possesso dei requisiti previsti secondo le indicazioni di cui all'art. 7.4.

4. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.

5. Ad eccezione di quanto previsto con riferimento all'elezione del Presidente federale, risulteranno eletti i candidati che conseguiranno il maggior numero dei voti come stabilito nei singoli statuti.

6. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nei propri statuti l'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di associazioni e società, di atleti e di tecnici, aventi diritto a voto. Ove previsto, gli statuti stabiliscono un numero di sottoscrizioni da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, che non può superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo:

   per le candidature alla carica di Presidente Federale

   1 fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;

   2 da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;

   3 da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;

   4 da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;

   5 da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se > 0,5 oppure 0 se ≤ 0,5). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli

affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea.

7. Per le candidature alla carica di Consigliere federale, il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza.

8. Gli statuti devono prevedere una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse. Nei casi in cui gli statuti prevedano assemblee di secondo livello ovvero rappresentanti o delegati di categoria, le presentazioni di cui sopra potranno essere sottoscritte da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in assemblea.

9. Per le FSN e DSA multidisciplinari, fermi restando i limiti di cui al precedente comma 6, è consentita la possibilità di prevedere la suddivisione delle sottoscrizioni delle candidature fra una o più discipline.

10. Non è consentita la previsione di un numero minimo e un numero massimo di sottoscrizioni delle candidature suddivise per Regioni di appartenenza dei soggetti di cui al primo capoverso del presente punto. Gli Statuti non potranno altresì prevedere, ai fini della candidabilità, alcun periodo minimo di tesseramento antecedente allo svolgimento dell'Assemblea elettiva, essendo sufficiente la vigenza di un tesseramento valido.

11. Resta fermo quanto già stabilito a livello statutario per le FSN e DSA le cui assemblee sono costituite da rappresentanti delle leghe degli affiliati, dalle associazioni di categoria degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara.

7.2. Elezione del Presidente federale e degli Organi direttivi

1. Il Presidente federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

2. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

3. I soggetti di cui al comma precedente, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari ai due terzi dei voti validamente espressi. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto *quorum* costitutivo si applica quanto previsto al precedente principio fondamentale 4.2.6.

4. Nel caso in cui il Presidente dal mandato successivo al terzo non raggiunga il *quorum* elettivo dei due terzi dei voti validamente espressi e, in assenza di più di due candidati compreso il Presidente uscente, l'assemblea viene sciolta nel caso in cui l'altro candidato non raggiunga la maggioranza di cui al comma 1, e dovrà procedersi ad una nuova convocazione. Nei casi in cui tale predetto *quorum* elettivo non venga raggiunto, il Presidente uscente non è ricandidabile per la successiva assemblea elettiva, la quale, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto. Qualora invece i candidati siano almeno tre, si procederà al ballottaggio fra i rimanenti con esclusione del Presidente uscente. Se anche dopo il ballottaggio non si raggiunge il *quorum* elettivo

previsto, si procede alla riconvocazione. Anche in tale caso, il Presidente uscente non è ricandidabile per la successiva assemblea elettiva e il *quorum* costituivo in seconda convocazione anche in questo caso sarà di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.

5. Nel caso in cui i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali dal mandato successivo al terzo non raggiungano il *quorum* pari ai due terzi dei voti validamente espressi da ciascuna rispettiva categoria di elettori attivi, si provvederà all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti e purché questi ultimi abbiano riportato la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, fermo restando quanto previsto dal principio fondamentale 5.1.5.

7.2. bis Elezione dei componenti del Consiglio federale

L'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con l'espressione di preferenze in misura inferiore rispetto al numero dei posti disponibili per la categoria. Gli Statuti possono comunque prevedere che le preferenze siano espresse anche fino alla totale copertura dei posti disponibili.

7.3. Necessità della conoscenza anticipata delle candidature rispetto alla data stabilita per l'Assemblea

Gli statuti devono prevedere che, per concorrere a cariche elettive, dovrà essere posta formale candidatura nei termini stabiliti dalla Federazione e dalla Disciplina Sportiva Associata, in considerazione di quanto previsto dal precedente punto 6.1.6.

7.4. Requisiti per rivestire cariche

1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del CONI, e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale CONI.

2. Gli statuti stabiliscono i requisiti specifici per l'eleggibilità degli atleti, dei tecnici ed eventualmente degli ufficiali di gara nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

3. Negli organi direttivi nazionali sono eletti gli atleti e i tecnici in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata interessata. Possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, da individuarsi specificatamente nei singoli statuti a cura delle rispettive Federazioni e Discipline Sportive Associate.

4. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.

5. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina

Sportiva Associata.

6. Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione o della Disciplina Sportiva Associata nell'ambito della quale viene presentata la candidatura.

7. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI

7.5 Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.

~~2.~~ Gli statuti federali possono prevedere indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale.

7.6. Incompatibilità tra le cariche

1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.

2. Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.

3. Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nei propri statuti ulteriori incompatibilità e, in particolare, quella fra arbitro e tecnico.

5. Nel caso di incompatibilità tra cariche gli statuti devono prevedere un limitato termine per l'opzione o la conseguente decadenza dall'ultima carica assunta.

8. Principio di decadenza degli organi federali

1. Gli statuti devono contemplare tutti i casi di decadenza degli organi e le modalità per procedere al rinnovo delle cariche.

2. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

3. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

4. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

5. La *prorogatio* va limitata nel tempo. In ogni caso, entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria. Nel termine anzidetto, da considerarsi perentorio, devono essere ricostituiti gli organi decaduti. Il principio generale della prorogatio è volto a garantire un sia pur minimo funzionamento degli organi nel periodo intercorrente tra la decadenza degli stessi e l'immissione dei nuovi, ragione per la quale in regime di *prorogatio* la competenza è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.

6. Le seguenti fattispecie devono essere disciplinate come per ciascuna specificato:

   a) impedimento temporaneo o definitivo del Presidente:

      - impedimento temporaneo: esercizio della funzione da parte del Vicepresidente, così come individuato dai singoli statuti;
      - impedimento definitivo: decadenza immediata del Consiglio federale ed il Vicepresidente provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria;

   b) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* con le competenze di cui al precedente punto 5 da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente;

   c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale resterà in *prorogatio* con le competenze di cui al precedente punto 5 sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria.

7. In caso di dimissioni o di decadenza di membri di organi elettivi in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, gli statuti possono prevedere l'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, fermo restando quanto previsto dal principio fondamentale 5.1.5, e purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

9. Principio di territorialità

1. In ogni Regione vengono istituiti i Comitati regionali in presenza di almeno dieci associazioni e società affiliate con diritto di voto presenti nella Regione stessa; tale numero è individuato nei singoli statuti in base alle realtà territoriali di ciascuna Federazione e Disciplina Sportiva Associata.

2. Qualora in una Regione, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, non sia possibile addivenire alla costituzione del Comitato, il Consiglio federale provvede alla nomina del Delegato.

3. I Comitati provinciali possono essere istituiti soltanto ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio.

4. In alternativa ai Comitati provinciali possono essere istituiti, se previsti negli statuti, i Delegati provinciali nominati dal Consiglio federale o dal Consiglio regionale.

5. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.

6. I Consigli direttivi dei Comitati territoriali devono essere costituiti da almeno tre componenti.

7. I Comitati possono avere autonomia amministrativa e contabile, nei limiti e con le modalità stabilite dagli statuti. In ogni caso sono sottoposti alla vigilanza delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate, che ne approvano gli eventuali bilanci e possono intervenire anche con controlli sostitutivi fino all'eventuale nomina di un Commissario straordinario, in caso di gravi inadempienze o di mancato funzionamento. Gli statuti possono prevedere la nomina di un Revisore contabile territoriale.

10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate “Leghe” ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono.

2. Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del CONI e della Federazione Sportiva che provvede al riconoscimento.

3. Le società professionistiche e le società dilettantistiche devono costituire associazioni separate; possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato.

4. Gli statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l’elezione di tutti gli organi da parte dell’Assemblea.

5. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI

6. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia sportiva federale.

7. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l’ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.

8. La determinazione delle regole relative all’organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio federale.

9. Le Federazioni possono affidare alle Leghe l’organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l’approvazione della classifica finale, per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia, per le formule di campionato.

11. Principio di trasparenza

1. Gli statuti devono prevedere che il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, siano redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali.

2. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive Associate, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

3. Ove le Federazioni e le Discipline Sportive Associate costituiscano società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al punto 2. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione o della Disciplina Sportiva Associata anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.

4. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, I membri del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.

5. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile. A partire dall'esercizio 2016, è introdotta l'obbligatorietà per le Federazioni della revisione dei propri bilanci e di quelli delle società da queste partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

12. Principio di libera prestazione delle attività sportive

1. Gli statuti devono riconoscere il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.

2. Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive.

3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

4. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
   Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato.
   Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate devono elencare nei rispettivi statuti le discipline sportive praticate. L'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modifica dello statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del CONI ai sensi della normativa vigente.

2. In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla normativa vigente.

3. L'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.

4. Per rendere possibili i controlli ed i conseguenti provvedimenti, successivamente all'adozione da parte del Consiglio Nazionale del CONI di deliberazioni relative ai criteri ed alle modalità dei controlli sulle società professionistiche di cui all'art. 6 dello Statuto del CONI e secondo la normativa vigente in materia, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate sono tenute ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligate per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI e gli organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta.

14. Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.

2. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

15. Principio di giustizia sportiva

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate devono adeguare i propri statuti e regolamenti ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.

16. Principio di Etica sportiva

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate dovranno prevedere un rinvio automatico al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

2. È fatto divieto ai tesserati del settore professionistico ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ovvero in quello delle Federazioni Internazionali.

3. I Regolamenti di giustizia dovranno indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

17. Procedura di Tesseramento, affiliazione e riaffiliazione.

1. Le Federazioni disciplinano negli Statuti i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva.

2. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

18. Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione dei presenti Principi Fondamentali, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate che richiedono la nomina di un Commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 22 comma 6 dello Statuto del CONI, potranno adeguare le disposizioni relative alla sottoscrizione delle candidature solo nel caso in cui tale disciplina sia già regolamentata nei rispettivi statuti, e solo nel caso in cui il numero massimo di sottoscrizione delle candidature superi il limite stabilito dal principio fondamentale 7.1.6. Il Commissario *ad acta* non potrà invece intervenire nei casi in cui il citato sistema di sottoscrizione delle candidature non sia già presente nei rispettivi statuti o nel caso in cui, laddove previsto, il limite massimo sia comunque inferiore a quanto stabilito dal suddetto principio fondamentale. Nel caso in cui negli statuti delle FSN/DSA sia previsto il requisito di un periodo minimo di tesseramento ai fini della candidabilità, questo verrà eliminato dal Commissario *ad acta*, in conformità a quanto disposto dal principio fondamentale 7.1.10.